

COSTITUZIONE DEL GRANUCATO DI BADEN

(22. 8. 1818)

TITOLO I.

DEL GRANDUCATO E DEL GOVERNO IN GENERALE.

1. – Il Granducato fa parte della Confederazione germanica.
2. – Tutte le leggi organiche della Dieta, che riguardano l'organizzazione costituzionale della Germania od i diritti dei Tedeschi in generale, fanno parte del diritto pubblico del Granducato, e sono obbligatorie per tutti i nazionali, appena promulgate dal capo dello Stato.
3. – Il Granducato è inalienabile ed indivisibile in tutte le sue parti.
4. – Il Governo è ereditario nella famiglia granducale, in conformità alle disposizioni della dichiarazione del 4 ottobre 1817, contenente le basi dello Statuto di famiglia, il cui testo deve essere considerato come facente parte integrante della presente Costituzione.
5. – Il Granduca riunisce nella sua persona tutti i diritti di potere esecutivo, e li esercita conformemente alle disposizioni costituzionali. La sua persona è sacra ed inviolabile.
6. – Il Granducato ha un governo costituzionale (costituzione per stati, *ständische Verfassung*).

TITOLO II.

DEI DIRITTI POLITICI DEI BADESI E DI TALUNI DIRITTI PARTICOLARI.

7. – I Badesi hanno eguali diritti, a meno di eccezione formale scritta nella Costituzione. – I ministri del Granduca e tutti i funzionari sono responsabili dell'esatta osservanza delle disposizioni costituzionali. (1)
8. – Gli oneri dello Stato sono egualmente ripartiti fra tutti i cittadini. – Rimane soppressa qualsiasi esenzione d'imposte dirette o indirette.
9. – Tutti i cittadini, senza distinzione di religione, sono ammissibili agli impieghi civili e militari ed alle funzioni religiose del loro culto.
– Tutti gli stranieri ai quali noi conferiamo una funzione pubblica acquistano con ciò l'indigenato.
10. – La nascita e la religione non possono formare alcuna eccezione pel servizio militare, salvo la riserva stabilita con l'atto della Confederazione in favore delle famiglie appartenenti alla nobiltà (*Standesherrliche Familien*).
11. – Una legge regolerà la base sulla quale si fonderà il riscatto dei canoni e delle servitù prediali già dichiarate convertibili, come pure altri oneri provenienti dall'abolizione della servitù.
12. – La legge del 14 agosto 1817 sulla libera circolazione è dichiarata parte integrante della Costituzione .

13. – La proprietà e la libertà individuale di tutti i Badesi sono poste sotto la salvaguardia della Costituzione.
14. – I Tribunali sono indipendenti nei limiti della loro competenza. Ogni giudizio o sentenza in materia civile deve essere emanata dai Tribunali ordinari.
- Il fisco è giustiziabile dai Tribunali del paese, in tutte le contestazioni sorte nei suoi rapporti con privati.
 - Nessuno può venire espropriato per causa d'utilità pubblica, tranne con deliberazione e decisione del Ministero di Stato e dietro anticipato indennizzo.
15. – Il materia criminale, nessuno può venire sottratto al suo giudice naturale.
- Nessuno può essere arrestato fuor delle forme legali, né essere detenuto più di 48 ore senza venire interrogato sui motivi del suo arresto.
 - Il Granduca può modificare le pene pronunciate, può anche far grazia, ma non può aggravare la pena.
16. – La pena della confisca dei beni è abolita.
17. – La libertà della stampa verrà regolata ulteriormente in conformità alle decisioni della Dieta.
18. – Ogni cittadino gode d'una intera libertà di coscienza e d'un'eguale protezione nell'esercizio del suo culto.
19. – I diritti politici di tutte le confessioni religiose sono eguali (2).
20. – I beni ecclesiastici, gli stabili e le rendite degli istituti di beneficenza e d'istruzione, non possono venire distratti dal loro scopo.
21. – Le dotazioni delle due Università del paese e d'altri Istituti di istruzione superiore, consistenti in proprietà, redditi o dotazioni del tesoro, si conservano intatti.
22. – Tutti gli obblighi dello Stato verso i suoi creditori sono inviolabili. – L'istituzione della cassa di ammortamento è mantenuta.
23. – I diritti che furono accordati coll'Editto del 23 aprile 1818 agli antichi Stati che formano oggidì parte del Granducato, ed ai membri dell'antica nobiltà immediata, sono garantiti dalla Costituzione.
24. – La presente posizione legale dei funzionari, viene garantita dalla Costituzione.
25. – La cassa secolare ed ecclesiastica delle vedove, come pure le istituzioni di assicurazioni contro l'incendio, sono garantite dalla Costituzione nel loro assetto presente.

TITOLO III.

DELL'ASSEMBLEA DEGLI STATI, DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI LORO MEMBRI.

26. – Gli Stati del paese sono divisi in due Camere.
27. – La prima Camera si compone:
- 1) dei principi della Casa granducale;
 - 2) dei capi di famiglie appartenenti all'alta nobiltà (*standesherrlichen*);

- 3) del vescovo del paese e d'un ecclesiastico protestante nominato a vita dal Granduca, col posto di prelado;

- 4) di otto deputati della nobiltà del gran possesso (*Grundherrlicher Adel*);

- 5) di due deputati delle Università;

- 6) dei membri nominati dal Granduca, senza condizioni di rango e di nascita.

28. – I principi della Casa reale e i capi di famiglie appartenenti alla nobiltà di Stato entrano alla Camera dopo compiuta la maggiore età. Se una famiglia appartenente all'alta nobiltà si divide in diversi rami, il capo d'ogni ramo che possiede tale signoria è membro della prima Camera.

– Durante la minorità del titolare d'una signoria, il suo diritto di voto non viene esercitato.

– I capi delle famiglie nobili ai quali il Granduca conferisce una dignità dell'alta nobiltà, entrano alla prima Camera come membri ereditari, e come eguali ai nobili (*Standesherren*); ma devono possedere, per diritto di primogenitura e di successione diretta, un possesso di famiglia o feudo il cui valore imposto venga stimato a 300.000 fiorini dedotti gli oneri.

29. – Sono elettori dei deputati della nobiltà del gran possesso tutti i proprietari delle signorie che raggiunsero i 21 anni ed hanno fissato il loro domicilio nel paese. Sono eleggibili tutti gli elettori, che abbiano 25 anni compiuti. L'elezione viene fatta per otto anni. La metà dei deputati della nobiltà decade tutti i quattro anni.

– Il Granduca può concedere ai possessori di beni nobili il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni della nobiltà, allorché essi possiedono un bene di famiglia o feudo, il cui valore imponibile venga stimato almeno a 60.000 fiorini, loro devoluti per diritto di primogenitura e per successione diretta.

30. – Mancando il titolare, il vescovado è amministrato dagli Stati.

31. – Ognuna delle due Università del paese elegge il suo deputato per quattro anni fra i suoi possessori, gli scienziati o i funzionari pubblici del paese a sua scelta. I professori ordinari hanno soli il diritto di voto.

– I deputati delle Università scadono nello stesso tempo per metà, da rinnovarsi colla deputazione della nobiltà, siano essi stati eletti nelle elezioni principali o nelle supplementari (3).

32. – Il numero dei membri della prima Camera nominati dal Granduca non può eccedere gli otto.

33. La seconda Camera si compone di 63 deputati di città e baliaggi, secondo il riparto annesso alla Costituzione. (4)

34 – Questi deputati sono eletti dagli elettori di secondo grado (*Wahlmänner*).

35. – I membri effettivi della prima Camera, gli elettori e gli eleggibili nelle elezioni della nobiltà, non possono prender parte alle elezioni primarie delle città e dei baliaggi, né essere elettori secondari o deputati.

36. – Tutti gli altri cittadini che hanno compiuti i 25 anni ed hanno il loro domicilio nella circoscrizione elettorale, a meno di esclusione legale, sono elettori ed eleggibili nelle elezioni primarie. (5)

37. – Possono venire eletti deputati, senza condizione di domicilio, tutti i cittadini che hanno compiuto i trenta anni e sono eleggibili quali elettori di secondo grado.

– I funzionari pubblici dei distretti, i curati, i medici ed altri funzionari locali, ecclesiastici o secolari, sono ineleggibili nelle circoscrizioni dove esercitano le loro funzioni. (6)

38. – I deputati delle città e dei baliaggi sono eletti per quattro anni. Essi sono rinnovabili per metà ogni biennio. (7)

39. – Ogni nuova elezione d'un deputato, resa necessaria per scioglimento della Camera o fine regolare d'un mandato, dà luogo ad una nuova elezione primaria.

40. – Ogni deputato uscente è rieleggibile. (8)

– Se un membro eletto di una delle due Camere accetta una funzione stipendiata dallo Stato, o riceve in questa funzione un avanzamento al quale è unito un aumento di dignità o di retribuzione, egli perde il suo seggio alla Camera e non può riprenderlo che in seguito ad una rielezione.

41. – Ogni Camera verifica i poteri de' suoi membri.

42. – Il Granduca convoca gli Stati, li proroga e li scioglie.

43. – Lo scioglimento degli Stati fa perdere la loro qualità a tutti i membri della prima e della seconda Camera usciti dalle elezioni, vale a dire ai deputati della nobiltà, delle Università e delle città o baliaggi.

44. – Se lo scioglimento lasciò sospesa la deliberazione d'un progetto, si deve procedere entro tre mesi al più tardi a nuove elezioni.

45. – Il Granduca nomina per ogni sessione il presidente della prima Camera. La seconda camera elegge il suo presidente. (9)

46. – Gli Stati sono convocati almeno una volta ogni due anni.

47. – I membri delle due Camere possono esercitare il loro diritto di voto solo di persona.

48. – I membri degli Stati devono votare secondo coscienza sulle materie sottoposte alle loro deliberazioni. Essi non possono ricevere dai loro committenti alcun mandato imperativo. (10)

– I membri delle due Camere incorrono nella sola responsabilità che deriva dal Regolamento interno delle Camere, nell'occasione dei loro voti e dei loro discorsi, sia nelle Camere, sia nelle Commissioni preparatorie. – I resoconti fedeli delle deliberazioni pubbliche delle due Camere non possono mai dar luogo a reclami.

49. – Nessun membro degli Stati può essere arrestato durante le sessioni, senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo in caso di flagrante delitto.

50. – Gli Stati possono occuparsi solo di materie attribuite alle loro deliberazioni con la presente Costituzione, o loro specialmente affidate dal Granduca.

51. – Nell'intervallo delle sessioni siede un Comitato (*Ständischer Ausschuss*) composto dal presidente dell'ultima sessione, di tre membri della prima Camera, e di sei membri della seconda. Questo Comitato si occupa degli affari che vengono affidati dalla Costituzione o dall'ultimo *Landtag* col consenso del Granduca.

– Il Comitato è eletto in ognuna delle due Camere a maggioranza relativa di voti, prima della fine di ogni sessione e prima d'ogni proroga. Ogni scioglimento del *Landtag* porta lo scioglimento del Comitato, anche se recentemente eletto.

52. – Le Camere non possono riunirsi tra loro né rimanere riunite a deliberare dopo il loro scioglimento od il loro aggiornamento.

TITOLO IV. ATTRIBUZIONI DEGLI STATI.

53. – Nessuna contribuzione può essere imposta o percepita senza il consenso degli Stati.

54. – Le imposte sono votate, di regola generale, per due anni. Tuttavia le imposte che hanno un nesso immediato con trattati conclusi per un tempo più lungo non possono essere modificate prima che scadano i trattati.

55. – Col progetto di legge d'imposte, si deve presentare il bilancio ed un quadro delle spese fatte sui crediti assegnati dai bilanci precedenti. Non si può formulare alcun articolo per spese segrete, che non sia accompagnato da una dichiarazione la quale dimostri, che la spesa fu o verrà fatta pel bene del paese.

56. – Gli Stati non possono far dipendere da condizione alcuna il loro assenso alle imposte.

57. – Nessun prestito può farsi validamente senza il consenso degli Stati. Sono eccettuati i prestiti nei quali alcuni vuoti previsti nel bilancio vengono anticipati con le spese pure del bilancio; come sarebbero i prestiti che la cassa di ammortamento è autorizzata a contrarre, secondo la legge della sua fondazione.

– In caso di necessità d'una spesa straordinaria, impreveduta ed urgente, per somma notevolmente inferiore alle spese di una convocazione straordinaria degli Stati, ma che sorpasserebbe il credito richiesto, è lecito contrarre un prestito col consenso della maggioranza del Comitato. La decisione deve in questo caso essere sottoposta al prossimo *Landtag*.

58. – Nessun bene demaniale può essere alienato senza il consenso degli Stati. Vengono eccettuati: le alienazioni già effettuate per estinzione di debiti; i riacquisti dei feudi, d'enfiteusi, di censi, canoni e servitù prediali; le vendite delle fabbriche inutili, dei beni e delle rendite poste negli Stati vicini, e tutte le altre alienazioni ordinate da un interesse economico in vista del progresso agricolo o della soppressione d'una amministrazione svantaggiosa; ma il prezzo deve essere impiegato in nuovi acquisti, o deposto ad interesse nella cassa d'ammortamento.

– Vengono pure eccettuati gli scambi e le alienazioni compiute affine di risolvere un processo relativo a questioni di proprietà e di servitù, come pure il collocamento dei feudi della Corona, dei feudi nobili e demaniali devoluti al principe durante il suo regno. – Sono abrogate le prammatiche sanzioni del 3 ottobre 1806 del 18 novembre 1808.

59. – Quantunque il demanio dello Stato, secondo i principî generalmente riconosciuti, sia proprietà patrimoniale del principe regnante e della sua famiglia, e quantunque confermiamo espressamente questo carattere, secondo il dovere che ci impone la nostra posizione di capo della famiglia sovrana, tuttavia vogliamo che le rendite, deduzioni fatte dalla lista civile ed altre cariche che le gravitano, siano rilasciate per sovvenire alle spese di Stato, fino a che la condizione delle finanze nazionali ci

permetterà di alleggerire, in conformità al nostro più caro desiderio, i carichi che pesano sui nostri sudditi.

– La lista civile non può essere aumentata senza il consenso degli Stati, né diminuita senza quella del Granduca .

60. – Ogni progetto di legge sulle finanze viene presentato alla seconda Camera, e viene portato alla prima dopo che fu votato dalla seconda. La prima Camera può soltanto approvarlo o rigettarlo in massima, senza aggiungervi emendamenti.

61. – Allorché la maggioranza nella prima camera non è d'accordo con quella della seconda, si riuniscono i voti affermativi ed i voti negativi delle due Camere e la maggioranza dei voti così riunita forma la risoluzione degli Stati.

62. – Le imposte non permanenti possono essere percepite per sei mesi dopo spirato il tempo pel quale furono votate, allorché l'Assemblea degli Stati è sciolta prima del voto del bilancio, oppure allorché le deliberazioni delle Camere si prolungano senza risultato.

63. – In caso di preparativi di guerra o durante la guerra, il Granduca, per l'adempimento pronto ed efficace dei suoi doveri federali, prima di esserne autorizzato dagli Stati, può incontrare prestiti ed imporre contribuzioni di guerra. In questo caso, gli Stati esercitano i diritti seguenti di sorveglianza e di cooperazione amministrativa:

– 1) Il Comitato degli Stati, convocato all'uopo, incarica due dei suoi membri ai Ministeri delle finanze e della guerra, e nomina un commissario addetto alla cassa di guerra, per vegliare acciocché le contribuzioni di guerra siano esclusivamente ed interamente impiegate alla loro destinazione;

– 2) Il Comitato deve nominare, per la Commissione di guerra incaricata di prestiti d'ogni specie, un numero di membri uguale a quello nominato dal Granduca, senza contare il presidente, per la direzione del servizio di marcie e forniture; il Comitato ha pure il diritto di aggiungere, allo stesso scopo, ad ogni autorità provinciale due deputati, scelti tra i membri degli Stati residenti nella provincia.

64. – Ogni legge che completa, interpreta o modifica la Costituzione, esige il consenso dei due terzi dei membri presenti di ognuna delle due Camere.

65. – Per tutte le altre leggi generali riguardanti la libertà personale e la proprietà, la modificazione o l'interpretazione autentica delle leggi esistenti, basta la maggioranza assoluta di ognuna delle due Camere.

– La iniziativa delle leggi appartiene al Granduca ed a ciascuna delle due Camere. (12)

66. – Il Granduca sanziona e promulga le leggi; egli emana i decreti, fa i regolamenti e dà tutti gli ordini necessarî per l'applicazione e l'esecuzione delle leggi, per l'esercizio del suo diritto di sorveglianza e di amministrazione, e così pure per la sicurezza dello Stato.

– Egli può prendere le misure che sono, per loro natura, di competenza degli Stati, se il bene pubblico lo esige, e se il ritardo apportato alla loro pubblicazione abbia per effetto di comprometterne lo scopo.

67. – Le Camere hanno il diritto di far rimostranze. Gli ordini nei quali sono inserite disposizioni che riguardano il diritto legislativo delle Camere, su reclamo motivato degli Stati, devono cessare

tosto d'aver vigore. Le Camere possono pregare il Granduca di proporre una legge qualunque, con l'obbligo di motivare la loro domanda. Esse hanno il diritto d'indicare gli abusi amministrativi che vengono a loro conoscenza.

– I ricorsi (*Beschwerden*) dei privati per violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione possono essere portati alle Camere solo in iscritto, ed indirizzandosi alle Camere il reclamante deve giustificare ch'egli si era invano rivolto alle autorità superiori e per ultimo al Ministero.

– La seconda Camera è sola autorizzata a formulare un'accusa per violazione della Costituzione o dei diritti costituzionali. Il diritto di portare un simile ricorso al Granduca appartiene alla prima Camera solo per violazione dei diritti costituzionali proprî a questa Camera.

– Le decisioni relative a questi ricorsi devono essere prese con la maggioranza richiesta dall'art. 77 a. Le rimostranze al Granduca, allorché hanno un altro movente, possono essere fatte dalle due Camere, insieme od isolatamente.

– Una Camera non può domandare al Granduca la presentazione d'un progetto di legge se questa domanda non fu anticipatamente comunicata all'altra Camera e quest'ultima non siasi pronunciata in proposito. (13)

TITOLO IV A.

DELLE ACCUSE CONTRO I MINISTRI (14).

67 a. – La seconda Camera ha il diritto di mettere in istato d'accusa i ministri ed altri alti funzionari per avere, per azione o per omissione, scientemente od in seguito a grave negligenza, violato la Costituzione od alcuno dei diritti chiaramente riconosciuti dalla Costituzione, o messo in grave pericolo la tranquillità e la salvezza dello Stato.

– Queste decisioni possono soltanto prendersi colla maggioranza voluta dagli art. 64 e 74 per le modificazioni costituzionali; il loro ritiro ha luogo a semplice maggioranza di voti.

– Il diritto d'accusa della seconda Camera resta intatto dopo la revoca dell'accusato, sia questa revoca anteriore o posteriore all'accusa.

– In caso di condanna, la sentenza deve pronunciare la revoca del funzionario accusato. Questa conseguenza della sentenza può distruggersi solo su domanda o con l'approvazione degli Stati.

– L'Alta Corte di Stati non ha competenza per pronunciarsi sulle domande di danni d'interessi.

67 b. – Le accuse di cui si tratta all'articolo precedente sono sottoposte alla giurisdizione della prima Camera che siede quale Alta Corte di Stato (*Staatsgerichtshof*); ad essa si aggiungono il presidente dell'Alta Corte di giustizia ed otto altri giudici scelti a sorte tra i membri dei tribunali collegiali.

– Un diritto di ricusazione appartiene all'accusato ed ai rappresentanti dell'accusa. – La presidenza appartiene al presidente della prima Camera, e la vice-presidenza al presidente dell'Alta Corte di giustizia.

– Una legge speciale regola la formazione dell'Alta Corte di Stato e la procedura da seguirsi innanzi ad essa.

67 c. – Se un ministro od un alto funzionario è accusato, contemporaneamente d'uno dei crimini previsti all'art. 67 a o separatamente, d'aver commesso nell'esercizio delle sue funzioni un delitto di Stato od un delitto di diritto comune, la seconda Camera può domandare che in ciò che riguarda questo crimine l'Alta Corte di Stato rinvii l'affare davanti alla giurisdizione criminale ordinaria.

– Questa domanda deve essere fatta nella forma voluta dall'art. 67 a ed aggiunta allo stesso atto d'accusa senza che si abbia supplito d'ufficio dall'Alta Corte di Stato.

67 d. – L'accusa votata dalla Camera è seguita dalla Commissione nominata a questo scopo, anche dopo la proroga o la chiusura del *Landtag*, ed all'uopo la prima Camera non si considera prorogata o sciolta.

– Così avviene nel caso di scioglimento dell'Assemblea degli Stati: in questo caso tuttavia la sentenza definitiva si può indugiare fino al termine della dilazione indicata all'art. 44 della Costituzione.

67 e. – Se la sentenza dell'Alta Corte di Stato non è ancora pubblicata alla convocazione della nuova Assemblea degli Stati, l'Alta Corte viene riformata e la seconda Camera rielegge il Comitato d'accusa.

– In caso di un secondo scioglimento, il Comitato d'accusa conserva i suoi poteri e non si riforma l'Alta Corte.

67 f. – Il diritto di mettere in istato d'accusa è perento dopo tre anni dal giorno nel quale il *Landtag* ebbe conoscenza del fatto incriminabile, a meno che la seconda Camera non abbia interrotto questa prescrizione prendendo in considerazione la domanda relativa. La messa in istato d'accusa non può più aver luogo, allorquando la maggioranza della seconda camera ha approvato col suo voto il fatto incriminabile.

67 g. – Gli ordini ed i decreti del Granduca, che hanno carattere governativo od amministrativo, devono essere firmati all'originale dai funzionari superiori dello Stato che vi accordano il loro assenso; essi sono esecutivi se vengono controfirmati da un ministro.

TITOLO V.

APERTURA DELLE SESSIONI, FORMA DELLE DELIBERAZIONI.

68. – Ogni sessione è aperta e chiusa dal Granduca in persona o da un commissario nominato da lui, in una Assemblea delle due Camere riunite a questo scopo.

69. – I nuovi membri che entrano nelle Camere prestano, all'apertura della sessione, il giuramento seguente:

– «Giuro d'essere fedele al Granduca, d'obbedire alle leggi, di osservare e di mantenere la Costituzione, e di votare nell'Assemblea degli Stati secondo la mia coscienza, cercando solo il bene del paese, senza riguardo ad interessi di classe o di categoria: così Dio mi aiuti!» (15).

70 a 72. *omissis* (16)

73. – L'adozione d'un progetto di legge, ed il rigetto di questi medesimi progetti quando sono emanati dal governo, possono avvenire in ogni Camera, sia dopo la deliberazione nel seno d'una Commissione speciale, sia de plano, ma in quest'ultimo caso occorrono due deliberazioni, a distanza di almeno tre giorni di tempo. I progetti di legge e le proposte d'ogni specie portate da una Camera all'altra, allorché non riguardano le finanze, possono essere rinviati all'altra Camera con emendamenti.

74. – Ogni deliberazione d'una Camera deve essere presa, a meno d'una speciale eccezione, a maggioranza assoluta dell'Assemblea in numero legale. In caso di disaccordo, il voto del presidente è preponderante. Se avviene in materia di finanza che i voti delle due Camere devono riunirsi, il voto del presidente della seconda Camera è preponderante in caso di disaccordo (17)

– Il regolamento determina, sotto riserva della disposizione contenuta nell'art. 51 della Costituzione, la maggioranza richiesta ed il modo di procedura per le sue elezioni che si fanno nel seno delle due Camere. La prima Camera è in numero (*vollzählig*) con la presenza di dieci membri, e la seconda con la presenza di trentacinque, compreso il presidente. La presenza dei tre quarti dei membri è necessaria nelle due Camere per deliberare sopra un mutamento della Costituzione. (18)

75. – Le due Camere non possono riunirsi in Congresso; i loro rapporti si limitano a darsi reciproca comunicazione delle loro risoluzioni. Esse sono in relazione immediata di affari coi soli ministri del Granduca, non possono emanare ordini, né permettere alcuna pubblicazione. Esse non possono inviare deputazioni al Granduca, ciascuna in particolare, se non dopo averne ottenuto il permesso. (19)

76. – I ministri ed i commissari del Granduca hanno, in ogni tempo, l'ingresso in ciascuna delle due Camere, siano le sedute pubbliche o segrete. Essi devono essere sentiti su loro domanda in qualunque discussione.

– Se un progetto è discusso in una speciale Commissione, le idee del Governo sono prima espone dai commissari del Granduca nel seno della Commissione, e questa conferenza può essere rinnovata quante volte dall'una e dall'altra parte sia giudicato necessario.

– Nessuna modificazione può apportarsi ad un progetto di legge, senza essere stata anticipatamente discussa in una di queste conferenze. (20)

77. – I soli commissari del Granduca ed i membri delle Commissioni possono leggere discorsi scritti; tutti gli altri discorsi devono venire detti a voce.

78. – Le sedute delle due Camere sono pubbliche.

– Esse sono segrete su domanda dei commissari del Granduca, per le comunicazioni ch'essi desiderano fare in segreto, ovvero su domanda di tre membri allorquando, uscito il pubblico, questa domanda sia appoggiata da un quarto almeno dei membri della Camera.

79.– In caso di rinnovazione integrale delle Camere in conformità all'art. 43 della Costituzione si procede, nella prima sessione, all'estrazione a sorte della serie uscente dei deputati della nobiltà del gran possesso (*Grundherren*) e di quelle delle città e baliaggi; le serie così stabilite escono per turno fino alla rinnovazione integrale seguente.

- La prima serie uscente dei deputati delle città e dei baliaggi comprende 31 deputati, la seconda serie ne comprende 32.
 - La rinnovazione parziale avviene il 1° luglio del secondo anno finanziario; dopo una rinnovazione integrale, la prima serie dei deputati della nobiltà esce il 1° luglio del quarto anno che segue questa rinnovazione, e la prima serie dei deputati della città e dei baliaggi il 1° luglio del secondo anno. Questa data tuttavia è solo osservata se le Camere si trovano riunite in quell'epoca in sessione ordinaria o straordinaria.
 - Il *Landtag* che votò un bilancio non può, senza essersi sottoposto a regolare rinnovazione, votare il bilancio del periodo seguente. Se lo scioglimento ha luogo prima del voto del bilancio del periodo in corso, il tempo durante il quale si convocò il *Landtag* disciolto, è contato nella durata dei poteri del *Landtag* seguente; in conseguenza la serie dei deputati da rinnovarsi tra la nobiltà ed i deputati delle città e dei baliaggi esce nella stessa epoca in cui deve uscire questa serie nel *Landtag* disciolto.
 - Se al contrario, lo scioglimento ha luogo dopo il voto del bilancio, il tempo che rimane a passare fino alla prossima rinnovazione non viene calcolato nella durata dei poteri del *Landtag* seguente; i poteri di questo *Landtag* hanno tutta la durata che avrebbero se la sua convocazione datasse dal giorno stesso della rinnovazione. (21)
- 80 a 83. *omissis* (22)

Note:

- (1) Così modificato con legge del 17 febbraio 1849.
- (2) Così modificato con legge del 17 febbraio 18. L'articolo 19 nella versione originale accordava questa eguaglianza di diritti politici solo alle confessioni religiose cristiane.
- (3) Legge del 5 agosto 1841.
- (4) La legge elettorale della seconda Camera, ammessa alla Costituzione, porta la data del 23 dicembre 1818. Il titolo III di questa legge organica fu interamente modificato da una legge del 25 agosto 1876. Una legge del 6 marzo 1880 vi aggiunse altri articoli.
- (5) Così modificato con legge del 2 dicembre 1869.
- (6) Così modificato con leggi del 17 febbraio 1849, 21 ottobre 1867 e 21 dicembre 1869.
- (7) Così modificato con legge del 16 aprile 1870.
- (8) Legge del 21 dicembre 1869.
- (9) Così modificato con legge del 21 dicembre 1865.
- (10) Legge del 21 ottobre 1867.
- (11) Legge del 22 maggio 1882 sul bilancio di Stato e la gestione delle riscossioni e spese di Stato. Al conto delle spese devono aggiungersi le osservazioni della Corte dei conti, secondo l'art. 18 della legge costituzionale del 25 agosto 1876 sull'ordinamento e le attribuzioni della Corte dei conti.
- (12) Aggiunto con legge 21 dicembre 869.
- (13) Così modificato con legge del 20 febbraio 1868 (art. 1).
- (14) Questo titolo fu intercalato interamente nella Costituzione dell'art. 2 della legge del 20 febbraio 1868.

- (15) Così modificato con legge del 17 febbraio 1849 (art. 4). La legge del 1849 ha soppresso alla fine della formula il giuramento, le parole: «od il suo Vangelo».
- (16) Abrogati dall'art. 6 della legge del 21 dicembre 1869, e suppliti dall'articolo seguente.
- (17) Legge del 21 dicembre 1869 (art. 7).
- (18) La legge del 17 giugno 1862 diede l'interpretazione seguente all'art. 74: i membri della prima Camera, indicati sotto i numeri 1, 2 e 3 dell'art. 27 della Costituzione, non si devono comprendere nel calcolo del numero dei presenti, in caso si deliberi sopra una modificazione costituzionale, finché siedano nella sessione del Landtag.
- (19) Così modificato con legge del 21 dicembre 1869 (art. 8).
- (20) Così modificato con legge del 21 dicembre 1869 (art. 9).
- (21) Così modificato successivamente dalle leggi del 5 agosto 1841 e 16 aprile 1870.
- (22) Gli art. 80, 81 e 82 contenevano disposizioni transitorie; l'art. 83 poneva la Costituzione sotto la garanzia della Confederazione germanica, e rimane oggidi inutile.

FONTE: A. BRUNIALTI, *Biblioteca di Scienze politiche ed amministrative, Seconda serie: Opere di diritto amministrativo e costituzionale*, Torino, 1894, 850-861.